

Il Consiglio di Stato

Commissione speciale
Costituzione e diritti politici
del Gran Consiglio
christian.luchessa@ti.ch

Iniziativa parlamentare presentata il 17 ottobre 2017 nella forma generica dalla deputata La Mantia e cofirmatari per l'introduzione di una chiara base legale che regoli il secondo conteggio delle schede di voto

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

come abbiamo indicato nella nostra lettera del 29 novembre 2017, formuliamo le osservazioni sull'iniziativa parlamentare presentata il 17 ottobre 2017 nella forma generica dalla deputata La Mantia e cofirmatari. L'atto parlamentare propone, mediante la modificazione della legge del 7 ottobre 1998 sull'esercizio dei diritti politici (LEDP), di introdurre una disposizione che stabilisca che debba essere svolto un secondo conteggio delle schede di voto nel caso di votazioni cantonali con risultati con una differenza minima tra voti favorevoli e contrari.

La proposta trae spunto dalla votazione cantonale del 12 febbraio 2017 concernente la modifica dell'articolo 14 capoverso 1 lettera *n* della Costituzione cantonale per una maggiore protezione giuridica degli animali. I risultati della votazione sono stati proclamati dal Consiglio di Stato il 22 febbraio 2017 e pubblicati nel Foglio ufficiale il 24 febbraio 2017 (FU 2017, 1626). La modifica costituzionale è stata respinta con 47'958 voti favorevoli e 47'993 voti contrari; vi sono state 3'207 schede bianche e 198 schede nulle. I votanti sono stati 99'356 su 221'841 cittadini aventi diritto di voto. Poiché il numero di voti contrari è stato superiore a quello dei voti favorevoli – con una differenza di 35 voti – il progetto di modificazione costituzionale è caduto. Contro la proclamazione dei risultati è stato presentato al Gran Consiglio un ricorso che è stato respinto nella seduta del 16 ottobre 2017 (FU 2017, 9181). La decisione parlamentare è stata impugnata il 27 novembre 2017 davanti al Tribunale federale (incarto n. 1C_651/2017) e il ricorso è pendente.

La nostra legislazione non prescrive l'obbligo di ordinare un nuovo conteggio delle schede in caso di risultati molto risicati. Nemmeno la giurisprudenza del Tribunale federale impone di effettuare un secondo conteggio delle schede in tali casi se non vi sono «*seri indizi*» di irregolarità o errori non corretti d'ufficio (sentenza del 19 agosto 2015, DTF 141 II 297). A livello federale, l'Assemblea federale non ha mai inteso ammettere il secondo conteggio qualora non siano rese verosimili irregolarità.

Per tale ragione, per correggere la giurisprudenza del Tribunale federale precedente al 2015, l'Assemblea federale ha formulato in modo esplicito la sua volontà mediante l'introduzione, il 26 settembre 2014, dell'articolo 13 capoverso 3 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

Il messaggio del 29 novembre 2013 del Consiglio federale che ha modificato la legge federale sui diritti politici anche sul tema del riconteggio riferisce di tre Cantoni che dispongono della base legale per ordinare un secondo conteggio qualora la differenza dei voti favorevoli e contrario sia esigua (FF 2013 7909, 7926):

- Cantone di Zurigo: il § 75 capoverso 3 della legge sui diritti politici (LS 161) stabilisce che l'autorità ordina un nuovo conteggio in caso di esito risicato («*bei einem knappen Ausgang*») e il § 49 capoverso 1 dell'ordinanza sui diritti politici (LS 161.1) precisa che si tratta di risultato risicato di regola quello in cui il numero dei voti favorevoli è compreso tra il 49,8 e il 50,2 per cento della somma dei voti favorevoli e contrari. Nella votazione cantonale del 17 giugno 2012 un oggetto aveva ottenuto il 49,85 per cento di voti favorevoli. Il Consiglio di Stato del Cantone di Zurigo aveva accertato che nei risultati dei Comuni non vi erano indizi di irregolarità e quindi non erano emersi elementi per mettere in dubbio i risultati. Sulla base di queste considerazioni, esso ha fatto uso del suo margine di apprezzamento e ha convalidato i risultati senza ordinare un nuovo conteggio.
- Cantone di Sciaffusa: il secondo conteggio ha luogo d'ufficio quando la differenza è inferiore allo 0,3 per cento dei voti espressi (art. 26a cpv. 1 LEDP/SH; SHR 160.100).
- Cantone dei Grigioni: il secondo conteggio deve essere eseguito d'ufficio quando la differenza tra i sì e i no è inferiore allo 0,3 per cento delle schede di voto valide (art. 43 cpv. 1 LEDP/GR; CSC 150.100).

Una soluzione più astratta figura nella legislazione del Cantone di Ginevra: l'articolo 74 capoverso 1 della legge del 15 ottobre 1982 sull'esercizio dei diritti politici (LEDP/GE; RSG A 5 05) attribuisce alla Cancelleria dello Stato la facoltà di effettuare un nuovo conteggio «*lorsque les besoins de la récapitulation l'exigent*». Essa non definisce però in cosa consistano queste esigenze. La Cancelleria dello Stato del Cantone di Ginevra aveva ordinato un secondo conteggio, pur sottolineando che essa non era tenuta a effettuare il riconteggio dei voti (comunicato del 9 marzo 2015 della Cancelleria dello Stato).

I Cantoni hanno certamente la facoltà di introdurre una norma che preveda il secondo conteggio dei voti nel caso di risultati con uno scarto di voti ridotto e spetta a loro stabilire quanto deve essere risicato il risultato per ordinare il riconteggio.

Non reputiamo vi sia l'esigenza di ordinare un secondo conteggio nel caso di risultati risicati, quando non vi sono indizi di irregolarità. La conferma dell'impostazione vigente non impedisce al Consiglio di Stato quale autorità di accertamento dei risultati di ordinare un nuovo conteggio dei voti quando reputa che vi possano essere degli errori e delle altre irregolarità che gli impediscano di riconoscere i risultati senza ulteriori verifiche. Anzi, il Consiglio di Stato ha la responsabilità di accertare i risultati corretti che rispecchiano la reale volontà dei cittadini. Esso deve pertanto ordinare delle ulteriori verifiche o un secondo conteggio generale se ha dei dubbi sulla correttezza dei risultati.

A nostro giudizio la legislazione vigente è sufficiente per tutelare pienamente il rispetto della volontà popolare. I gruppi politici e i comitati costituitisi per sostenere o avversare un oggetto sottoposto al voto dispongono degli strumenti per vigilare sulle operazioni di voto e di spoglio, designando i loro delegati che hanno il diritto di partecipare alle attività degli uffici elettorali (articolo 23 capoverso 2 della legge del 7 ottobre 1998 sull'esercizio dei diritti politici, LEDP). Essi hanno inoltre la facoltà di rilevare irregolarità, di chiedere rimedio all'ufficio elettorale e di far figurare nel verbale dell'ufficio elettorale le osservazioni e i reclami (art. 23 cpv. 3 LEDP).

In conclusione, invitiamo il Gran Consiglio a respingere l'iniziativa parlamentare.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori Deputati, l'espressione della massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Manuele Bertoli

Il Cancelliere:



Arnaldo Coduri

Copia:

- Servizi del Gran Consiglio (sgc@ti.ch)
- Consiglio di Stato (di-dir@ti.ch; dss-dir@ti.ch; decs-dir@ti.ch; dt-dir@ti.ch; dfe-dir@ti.ch; can-sc@ti.ch)
- Cancelleria dello Stato (can-dirittipolitici@ti.ch; can-cgcs@ti.ch)